

COMUNE DI MAGNANO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 4

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - I.U.C. - ANNO 2019.

Il giorno 13/03/2019, in Magnano, alle ore 21:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PIAZZA Pierluigi	Sindaco	Si
LUCATELLO Stefano	Consigliere	Si
BROGLINO Silvia	Consigliere	Si
TUROLLA Ermanno	Consigliere	Giust.
GRISOGLIO Anna	Consigliere	Si
PIOPPO Anna	Consigliere	Si
BROGLINO Ugo	Consigliere	Si
DEROSSO Davide	Consigliere	Si
GIARDINO Corrado	Consigliere	Giust.
LARDO Gaetano	Consigliere	Giust.
GIORDANO Dante	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. PIAZZA Pierluigi, dichiara aperta la seduta in *Prima convocazione* per la trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 4 dell'ordine del giorno. Assiste in qualità di Segretario Dott.ssa MIRABELLA GIOVANNA MARIA, incaricata della redazione del presente verbale.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - I.U.C. - ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 07/03/2018 n. 4, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

VISTO il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 28/04/2016 n. 5 così come modificato nell'odierna seduta per quanto attiene la sezione dedicata alla TARI e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, per adattare ulteriormente il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2019 e dai relativi provvedimenti collegati;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che seppure nella Legge di Bilancio 2019 non sia stata riproposta la proroga per l'anno 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208 (in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008-2011), a fronte della quale era stata stabilita la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, disposizione, che era stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 27 dicembre 2017 n. 205, è intenzione proporre al Consiglio Comunale di confermare anche per l'anno d'imposta 2019 le aliquote IMU e TASI già adottate nei precedenti anni d'imposta 2017 e 2018:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per abitazioni e pertinenze così come definite dal regolamento comunale concesse in locazione come abitazioni principali	4 per mille senza detrazione
Aliquota per le aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,8 per mille

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
----------------------	-------

Illuminazione pubblica	€ 15.000,00
Servizi socio-assistenziali	€ 12.000,00
TOTALE	€ 27.000,00

RITENUTO, quindi di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, confermando quanto già applicato per i precedenti anni d'imposta 2017 e 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille detrazione €. 50,00
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

TASSA RIFIUTI - TARI

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) – dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni – la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2019 risulta avere prorogato anche per il 2019 parte delle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, relativamente la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e la facoltà di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario così come predisposto dal competente Servizio, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

ANALIZZATE le principali voci di costo afferenti al Piano Economico Finanziario come di seguito riassunte:

- tariffa di smaltimento presso il Polo tecnologico di Cavaglià gestito da ASRAB deliberata dal consorzio biellese CO.S.R.A.B.: per il 2019 la tariffa deliberata dall'assemblea consortile è di 113,50 euro (oltre IVA) a tonnellata e rispetto alla tariffa applicata nel 2018 pari ad €. 112,00 (oltre IVA), risulta essere incrementata di circa 1.50% ;

- lieve incremento da parte della società operativa S.E.A.B. S.p.a. dei costi 2019 rispetto a quelli del 2018 relativi al servizio di igiene urbana, ovvero al servizio di raccolta e di smaltimento presso il Polo tecnologico di Cavaglià, a causa del rinnovo del CCNL di comparto, e della quota di competenza del comune di Cerrione dei costi per la gestione ordinaria della discarica di Masserano (BI) come imposto dalla legge regionale 1/2018;
- revisione delle tariffe di smaltimento presso i centri di raccolta consortili come da Delibera Assembleare CO.S.R.A.B. del 20/12/2018 con incremento della tariffa degli ingombranti che sale ad €. 140/t (anno 2018 130€/t)
- conferma della nuova modalità di tariffazione dei costi di gestione degli Ecocentri consortili già introdotta nel 2017 a seguito di deliberazione del consorzio CO.S.R.A.B.;

DATO ATTO che la platea dei contribuenti dal punto di vista numerico è costituita per la maggior parte da utenze domestiche e da un ridotto numero di attività produttive, per cui mentre i normali movimenti anagrafici non incidono significativamente sulla elaborazione delle relative tariffe, risultano essere rilevanti sulle tariffe delle utenze produttive le variazioni legate a nuovi insediamenti o soprattutto alle cessazioni;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le «*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013*» per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i Comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del Piano finanziario;

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che:

- per l'individuazione delle "risultanze dei fabbisogni standard" si ritiene invece necessario far riferimento al "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata. Tali componenti colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del Comune;
- la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determina per ciascun Comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i Comuni si trovano ad operare;
- le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati;
- allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici;

CONSIDERATO pertanto che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2019 si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale quindi all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche e dato atto che nell'elaborazione del Piano Finanziario si è provveduto anche a tener conto della nuova riduzione prevista per la pratica del compostaggio domestico nella misura del 10% (dieci per cento) sulla parte variabile che è oggetto di approvazione nella delibera adottata nell'odierna seduta;

UTENZE DOMESTICHE

	tariffa p. fissa	tariffa p. variabile
1 componente	0,34335	10,42352
2 componente	0,40058	24,32155
3 componente	0,44145	31,27056
4 componente	0,47415	38,21958
5 componente	0,50685	50,38035
6 componente e oltre	0,53138	59,06662

UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p. fissa al mq.	Tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06317	0,85496
Campeggi, distributori carburanti	0,13227	1,81185
Stabilimenti balneari	0,07502	1,02266
Esposizioni, autosaloni	0,05923	0,82208
Alberghi con ristorante	0,21124	2,89042

Alberghi senza ristorante	0,15794	2,15384
Case di cura e riposo	0,18755	2,57145
Uffici, agenzie, studi professionali	0,19742	2,69969
Banche ed istituti di credito	0,10858	1,47974
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,17176	2,33798
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21124	2,89370
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14214	1,94010
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18163	2,48267
Attività industriali con capannoni di produzione	0,08489	1,15091
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10858	1,47974
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,95551	13,04469
Bar, caffè, pasticceria	0,71861	9,80571
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,34746	4,74502
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30403	4,13997
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19637	16,34943
Discoteche, night club	0,20532	2,81478

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

RISCOSSIONE

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO quindi di confermare le scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC così come già adottate nello scorso anno d'imposta:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto Possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Prima rata	16 giugno
	Seconda rata	16 dicembre

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

DELIBERA

- di confermare per l'anno d'imposta 2019 le aliquote adottate nell'anno d'imposta 2018 per le componenti IMU e TASI, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, come di seguito dettagliate

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille con detrazione di €. 200,00
Aliquota per abitazioni e pertinenze così come definite dal regolamento comunale concesse in locazione come abitazioni principali	4 per mille senza detrazione
Aliquota per le aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8,8 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,8 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

- di rimandare alla specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 13.02.2019, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Escluse dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille detrazione €. 50,00
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	1,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di approvare il Piano Finanziario TARI per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TASSA RACCOLTA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE

tariffa

tariffa

	p. fissa	p. variabile
1 componente	0,34335	10,42352
2 componente	0,40058	24,32155
3 componente	0,44145	31,27056
4 componente	0,47415	38,21958
5 componente	0,50685	50,38035
6 componente e oltre	0,53138	59,06662

UTENZE PRODUTTIVE

	tariffa p. fissa al mq.	Tariffa p. variabile al mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06317	0,85496
Campeggi, distributori carburanti	0,13227	1,81185
Stabilimenti balneari	0,07502	1,02266
Esposizioni, autosaloni	0,05923	0,82208
Alberghi con ristorante	0,21124	2,89042
Alberghi senza ristorante	0,15794	2,15384
Case di cura e riposo	0,18755	2,57145
Uffici, agenzie, studi professionali	0,19742	2,69969
Banche ed istituti di credito	0,10858	1,47974
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,17176	2,33798
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21124	2,89370
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,14214	1,94010
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18163	2,48267
Attività industriali con capannoni di produzione	0,08489	1,15091
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10858	1,47974
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,95551	13,04469
Bar, caffè, pasticceria	0,71861	9,80571
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,34746	4,74502
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,30403	4,13997
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,19637	16,34943
Discoteche, night club	0,20532	2,81478

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le riduzioni della TARI, così come integrate dalla delibera adottata nell'odierna seduta;

RISCOSSIONE

- di confermare che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno.
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere

TASI	Acconto Possessore	16 giugno
TASI	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Prima rata	16 giugno
TARI	Seconda rata	16 dicembre

Letto, confermato e sottoscritto.

Magnano, 13/03/2019

IL SINDACO
F.to : PIAZZA Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa MIRABELLA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 52 Reg. pubbl.

La presente deliberazione viene pubblicata con decorrenza dal 21/03/2019 e per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Magnano all'indirizzo <http://www.comune.magnano.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Magnano, 21/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MIRABELLA GIOVANNA MARIA

CETIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267

- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Magnano , 13-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MIRABELLA GIOVANNA MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Magnano, 21/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MIRABELLA GIOVANNA MARIA

